



DELIBERAZIONE n.70/2017/PRSP

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 21 dicembre 2016

composta dai magistrati:

dott.ssa Cristina Zuccheretti	Presidente
dott. Giuseppe Imparato	Consigliere
dott. Alessandro Verrico	Referendario, relatore

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.13/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2014, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del **comune di Tavenna (CB)** ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2014 e le risposte alle richieste istruttorie rese necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari;

VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n.60455415 del 2 dicembre 2016, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTE le ordinanze del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.31/PRES/2016 del 12 dicembre 2016 e 32/PRES/2016 del 14 dicembre 2016. di convocazione della Sezione per il 21 dicembre 2016;

VISTA l'ordinanza collegiale n. 173/PRSP del 14 dicembre 2016, con la quale la Sezione ha ordinato il deposito degli atti ivi richiesti e rinviato la trattazione della causa alla odierna Pubblica Adunanza, al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

UDITO il Magistrato relatore;

Presenti, in rappresentanza del Comune, il Sindaco, sig. Simone Spadaluda, il Responsabile del Servizio Finanziario, sig. Emilio Racciatti, e l'organo di revisione dell'ente, sig.ra Giovanna Palermo Di Meo.

FATTO

L'organo di revisione del Comune di TAVENNA (CB), con nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 718 del 14/03/2016, ha trasmesso il questionario sul rendiconto 2014 ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss, L. n. 266/2005.

Dall'esame del suddetto questionario nasceva l'esigenza di un approfondimento istruttorio con richiesta all'ente di circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine alle criticità emerse, richiesta formalizzata con nota prot. n. 1764 del 22 settembre 2016 e con nota di sollecito prot. n. 2196 del 16 novembre 2016.

Nulla pervenendo nei termini assegnati, è stata rilevata la violazione

della disciplina normativa in ordine ai sottoelencati aspetti gestionali:

1. ritardata approvazione del rendiconto 2014 avvenuta in data 27 maggio 2015 con deliberazione di Consiglio n.8;
2. l'ente ha dichiarato di aver calcolato il Fondo Svalutazione Crediti di cui all'art. 6 co. 17 del d.l. n. 95/2012 e s.m. ed integrazioni, omettendone l'indicazione al punto 1.5.1;
3. mancata compilazione del prospetto n.1.10.9;
4. omissione del dato relativo alle componenti escluse relative alla spesa del personale (prospetto n.6.5) riferite al rendiconto 2008 che non consente la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 1, commi 557 e 562, l. n. 296/2006;
5. incongruenze SIRTEL:
 - il Rimborso Prestiti parte del Titolo III, anno 2014, del quadro 1.1 deve essere MINORE O UGUALE al Totale Titolo III depurato dell'intervento 1 "Rimborso per anticipazioni di cassa" (colonna Impegni-riga CP) nel quadro xml "Gestione delle spese";
 - le Entrate Titolo V anno 2014 del quadro 1.1 devono essere uguali alla somma dei totali categorie 2, 3, 4, (colonna Accertamenti- riga CP) delle Entrate Titolo V nel quadro xml "Gestione delle entrate";
 - il Totale Residui Passivi, nel quadro 1.10.9, deve essere uguale all'importo presente nel Totale Generale delle Spese (colonna Residui da Riportare, riga T), nel quadro xml Gestione delle Spese;

- il Totale Residui Attivi, nel quadro 1.10.9, deve essere uguale all'importo presente nel Totale Generale delle Entrate (colonna Residui da Riportare, riga T), nel quadro xml Gestione delle Entrate;

6. mancato invio della deliberazione di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi unitamente ai prospetti Allegato n. 5/1 e n. 5/2, nonché delle tabelle di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La questione è stata pertanto deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all'adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

L'Ente non ha presenziato all'adunanza del 14 dicembre 2016, alla quale era stato originariamente convocato, né ha trasmesso controdeduzioni, limitandosi a formulare richiesta di rinvio della discussione, pervenuta con nota n.5869 del 13 dicembre (acquisita, in pari data, al prot. Cdc n.2501).

Con ordinanza n. 173/2016 del 14 dicembre 2016 il Collegio rinviava la trattazione della causa alla Pubblica Adunanza del 21 dicembre 2016 ed ordinava il deposito degli atti richiesti entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2016, specificando che, in difetto, tale documentazione sarebbe stata acquisita per mezzo della Guardia di Finanza territorialmente competente.

L'Ente ha trasmesso controdeduzioni di cui alla nota prot. 2798-20/12/2016-SC_MOL-T79-A, alle quali ha peraltro fatto riferimento nel corso dell'odierna adunanza.

DIRITTO

Il Collegio ritiene opportuno, preliminarmente, precisare gli aspetti e la natura del controllo esercitato ai sensi della disciplina recata dall'art.1, commi 166 e ss., della legge n.266/2005, che ha previsto a cura degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali la trasmissione alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti delle relazioni degli stessi organi redatte sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'ente locale controllato.

La legge finanziaria per il 2006 ha assegnato a ciascuna Sezione regionale di controllo una nuova ed aggiuntiva forma di controllo in ordine alla regolarità contabile e finanziaria, audit contabile, volto a garantire il rispetto, non solo formale, delle norme finanziarie relative agli enti locali e focalizzato sull'osservanza delle disposizioni di finanza pubblica concernenti gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e l'osservanza dei vincoli previsti in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma della Costituzione.

L'obbligo giuridico dell'invio di tali relazioni alle Sezioni Regionali di controllo risiede, quindi, nella più generale funzione di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, alla luce anche dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Il controllo di regolarità contabile e finanziaria rientra nell'ambito di un più vasto genus dei controlli aventi finalità "collaborativa" o "ausiliare", secondo il modello già delineato dall'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge n.20/1994, dapprima affermato con la nota sentenza n.29/1995 e

recentemente ribadito, con sentenza n.179/2007, dalla Corte Costituzionale.

Siffatto controllo non comprime l'esercizio dei poteri riservati alle autonomie locali, come recentemente ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la pronuncia n.417/2005, e può considerarsi "aggiuntivo" ed "obbligatorio" rispetto a quello previsto dal disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge n.131 del 5 giugno 2003 (cosiddetta legge La Loggia), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n.3. Anzi, come già enunciato nelle precedenti delibere, il controllo della Corte dei Conti ha assunto sempre più una connotazione dinamica in una visione unitaria con la giurisdizione al fine concreto di espungere dalla complessa realtà economico finanziaria gli eventuali illeciti finanziari e/o le eventuali responsabilità degli amministratori.

Il carattere collaborativo del controllo proteso a stimolare i comportamenti virtuosi si evince, infine, dalle disposizioni dell'art. 148bis del TUEL in base al quale nell'ambito della verifica dei bilanci preventivi e dei rendiconti degli enti locali: "l'accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli

equilibri di bilancio". L'esercizio del potere di controllo di competenza della Corte dei conti può condurre all'adozione di specifiche pronunce rivolte all'ente locale nelle ipotesi di costatate irregolarità tali da minacciare gli equilibri finanziari o da compromettere il perseguimento della sana gestione finanziaria.

In via preliminare, il Collegio ritiene di stigmatizzare la **scarsa collaborazione** che il Comune di Tavenna ha prestato all'Ufficio di controllo di questa Sezione nel corso dell'istruttoria.

In effetti, come descritto nella parte in fatto, sia la richiesta istruttoria nota prot. n. 1764 del 22 settembre 2016 che il relativo sollecito nota prot. n. 2196 del 16 novembre 2016 sono rimasti inevasi dall'Amministrazione sottoposta a controllo.

Inoltre il Sindaco del Comune di Tavenna ha ritenuto di non far pervenire alcuna controdeduzione alle contestazioni formalizzate dal Magistrato istruttore con relazione depositata in data 2.12.2016 e notificata, in uno con l'Ordinanza Presidenziale di convocazione dell'Adunanza, con nota n. 2337 del 2 dicembre 2016.

Infine né il Sindaco o suo delegato, né l'Organo interno di revisione hanno ritenuto di presenziare all'Adunanza pubblica di prima convocazione del 14 dicembre 2016, limitandosi a formulare richiesta di rinvio della discussione, pervenuta con nota n.5869 del 13 dicembre (acquisita, in pari data, al prot. Cdc n.2501).

Con ordinanza n. 173/2016 del 14 dicembre 2016 il Collegio rinviava pertanto la trattazione della causa alla Pubblica Adunanza del 21 dicembre 2016 ed ordinava il deposito degli atti richiesti entro e non oltre

le ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2016, specificando che, in difetto, tale documentazione sarebbe stata acquisita per mezzo della Guardia di Finanza territorialmente competente.

Il contegno sopra censurato pertanto si appalesa scarsamente collaborativo con l'attività di controllo della Corte dei conti e rischia di impedire la tempestiva ed effettiva verifica delle disposizioni di finanza pubblica concernenti gli equilibri di bilancio, a tutto svantaggio dell'Ente destinatario del controllo.

Il comportamento tenuto dall'Ente risulta pertanto in violazione del principio giuridico fondamentale, di rango costituzionale, di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti interistituzionali tra PP. AA. o tra Organi dello Stato (art.97 Cost.); principio che si rivolge anche agli Enti Locali (artt.114 e ss. Cost.) nel loro stesso interesse in quanto, nella materia di che trattasi, consente il pieno ed effettivo svolgimento del procedimento del controllo finalizzato, come detto, all'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

La legge finanziaria per il 2006 ha in effetti assegnato a ciascuna Sezione regionale di controllo una nuova ed aggiuntiva forma di controllo in ordine alla regolarità contabile e finanziaria, volto a garantire il rispetto, non solo formale, delle norme finanziarie relative agli enti locali e focalizzato sull'osservanza delle disposizioni di finanza pubblica concernenti gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e l'osservanza dei vincoli previsti in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma della Costituzione.

L'obbligo giuridico dell'invio di tali relazioni e dei conseguenti chiarimenti

istruttori richiesti dalle Sezioni Regionali di controllo risiede, quindi, nella più generale funzione di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, alla luce anche dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Si tratta del c.d. controllo di regolarità contabile e finanziaria che per sua natura si configura come "aggiuntivo" ed "obbligatorio" rispetto a quello previsto dal disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge n.131 del 5 giugno 2003.

Anzi, come già enunciato nelle precedenti delibere, il controllo della Corte dei Conti ha assunto sempre più una connotazione dinamica in una visione unitaria con la giurisdizione al fine concreto di espungere dalla complessa realtà economico finanziaria gli eventuali illeciti finanziari e/o le eventuali responsabilità degli amministratori.

1. Dall'esame istruttorio emerge un **ritardo nell'approvazione del rendiconto**, avvenuta in data 27 maggio 2015 con deliberazione di Consiglio n.8.

La mancata approvazione del rendiconto nel termine legale integra un comportamento non immune da aspetti di irregolarità finanziario-contabili. Infatti il termine fissato al 30 aprile costituisce solo un termine finale, rimanendo impregiudicata la possibilità di anticipare l'adempimento in questione in relazione ai vantaggi che da un sollecito adempimento di tale obbligo possono discendere per l'Amministrazione. Tale criticità viene segnalata non potendo ritenersi superata dalle giustificazioni addotte dall'Ente, secondo cui i responsabili del servizio

ordinario che straordinario dei residui attivi e passivi prestano servizio parziale presso il comune.

Va altresì richiamata l'attenzione dell'Ente sulla integrazione introdotta dal legislatore all'art. 227 TUEL (art. 3, comma 1, lettera l) del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012) che ha esteso, nel caso di ritardata approvazione del rendiconto, la stessa procedura di cui al comma 2, dell'art. 141 TUEL prevista per il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione.

2. Viene inoltre rilevata una **errata determinazione del fondo svalutazione crediti**, essendo stato determinato dall'Ente in € 3.537,00, in considerazione della percentuale ordinaria del 25% di cui all'art. 6, comma 17 del d.l. n. 95/2012 (stando a quanto dichiarato, in misura addirittura maggiore, essendo sufficiente stanziare un importo almeno pari ad € 3.046,83).

Rileva la Sezione che, al contrario, per l'esercizio 2014 l'importo del fondo svalutazione crediti avrebbe dovuto essere pari ad € 5.390,24, valore corrispondente al 30% (cfr. comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 come modificato dall'art.11 bis comma 2 del D.L. n.76/2013) dei residui attivi provenienti dai Titoli I e III precedenti al 2010 (€ 17.967,47), come risulta dal prospetto espositivo dei residui riportato nella nota di risposta, atteso che l'ente ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità ex D.L. n.35/2013.

Il Collegio rammenta, con l'occasione, che il fondo svalutazione crediti è un tipico intervento delle spese correnti che ha la funzione di "...compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti

parzialmente o totalmente inesigibili... al fine di preservare l'ente da possibili squilibri" (principio contabile n. 1, punto 53).

Come noto, peraltro, quanto al suo utilizzo, lo stanziamento di spesa relativo al fondo svalutazione crediti, così costituito, non è impegnabile. Deve infatti rifluire nel risultato di amministrazione in qualità di economia di spesa, trovando rappresentazione nell'avanzo "vincolato" (principi contabili n. 1 punto 53 e n. 3 punto 51).

Al riguardo preme sottolineare la rilevanza di evidenziare detti importi con un vincolo nell'avanzo. Tanto assume particolare pregnanza in quanto, in primo luogo, l'applicazione di questa componente del risultato di amministrazione può essere effettuata solo quando si proceda a stralciare il credito rilevandone l'inesigibilità (principio contabile n. 1, punto 53).

Si ricorda infine che la reale possibilità del fondo svalutazione crediti, come per qualunque fondo di accantonamento, di assolvere alle funzioni di garantire il rischio di inesigibilità degli stessi dipende essenzialmente dal fatto che gli stanziamenti di entrata, previsti a copertura del fondo iscritto in parte spesa, si realizzino concretamente, prima come accertamenti e poi per cassa ed è necessario che, per verificarsi tale situazione l'avanzo vincolato a fondo svalutazione crediti sia quota parte di un avanzo globale effettivo, a seguito di una periodica e prudente operazione di verifica e stralcio dei residui.

3. Alla luce delle controdeduzioni inviate, risulta invece superata la criticità relativa alla **mancata compilazione del prospetto n.1.10.9**, essendo stato chiarito che questa era stata determinata da mero errore

materiale.

4. Al contrario, in merito alla spesa del personale, permane la rilevata **omissione del dato relativo alle componenti escluse relative alla spesa del personale (prospetto n.6.5) riferite al rendiconto 2008**, il che, di per sé, ostacolerebbe la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 1, commi 557 e 562, l. n. 296/2006.

L'ente nelle controdeduzioni trasmesse ripropone il prospetto già inviato, pertanto continuando ad omettere il dato. Tuttavia, nel corso dell'adunanza, in risposta a specifico quesito, il Comune dichiara che la mancata indicazione sta a rappresentare l'assenza di componenti escluse nel rendiconto dell'anno 2008.

5. Con riferimento alle rilevate **incongruenze SIRTEL**, meglio specificate nella parte in fatto, l'Ente nelle controdeduzioni dichiara che, stante la quadratura di tutti i quadri contabili, "le anomalie dipendono dalla errata compilazione del questionario SIQUEL".

Ciò nonostante, le incongruenze permangono anche con la versione n.2 del Questionario inviata in data 14 dicembre 2016 prot. n.2590. In particolare, permangono per mancata compilazione del prospetto n.1.10.9 le seguenti incongruenze:

- Il Totale Residui Passivi, nel quadro 1.10.9, deve essere uguale all'importo presente nel Totale Generale delle Spese (colonna Residui da Riportare, riga T), nel quadro xml Gestione delle Spese;
- il Totale Residui Attivi, nel quadro 1.10.9, deve essere uguale all'importo presente nel Totale Generale delle Entrate (colonna Residui da Riportare, riga T), nel quadro xml Gestione delle Entrate.

Le seguenti incongruenze, invece, sono dovute all'errata compilazione del Quadro 1.1 uguale a quello della Versione n.1 del Questionario.

- il Rimborso Prestiti parte del Titolo III, anno 2014, del quadro 1.1 deve essere MINORE O UGUALE al Totale Titolo III depurato dell'intervento 1 "Rimborso per anticipazioni di cassa" (colonna Impegni-riga CP) nel quadro xml "Gestione delle spese";
- le Entrate Titolo V anno 2014 del quadro 1.1 devono essere uguali alla somma dei totali categorie 2, 3, 4, (colonna Accertamenti- riga CP) delle Entrate Titolo V nel quadro xml "Gestione delle entrate".

6. Solo contestualmente alle controdeduzioni rese per l'odierna adunanza il Comune ha provveduto ad inviare la deliberazione di Giunta n. 36 del 27 maggio 2015 di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, i prospetti Allegato n. 5/1 e n. 5/2, nonché le tabelle di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Al riguardo, va dato atto che questa Sezione ha provveduto ad esaminare nel dettaglio la delibera giuntale di **riaccertamento straordinario** atteso che eventuali criticità ivi riscontrate avrebbero potuto incidere sul calcolo del risultato di amministrazione rideterminato al 01.01.2015 oltre che sulla costruzione degli equilibri di competenza degli esercizi 2015 e successivi fatti oggetto di reimputazione di residui attivi e passivi.

Dall'esame del predetto provvedimento si evince un maggior disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario di complessivi € 99.459,39 che costituisce la parte disponibile dopo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare dal punto b) del prospetto 5/2 risulta la cancellazione di

residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, pari ad € 219.617,86.

Con riferimento a questo aspetto la Sezione non può non rilevare come l'operazione in esame avrebbe dovuto trovare la sua corretta collocazione nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui a monte dell'approvazione del rendiconto 2014 secondo il previgente sistema contabile.

Ciò in quanto anche secondo i vecchi principi, in assenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, non avrebbero potuto essere iscritti accertamenti e tanto meno conservati i correlati residui attivi.

Ebbene, la Sezione, condividendo l'impostazione della Sezione di controllo per la Regione Lazio, espressa nella deliberazione n. 103/2016, ritiene che la sussistenza di "concreta offensività" nell'operazione posta in essere dal Comune esige l'adozione di una formale contestazione dell'irregolarità. Invero, l'eventuale cancellazione di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate già alla data del riaccertamento ordinario 2014 (come detto per € 219.617,86), anche considerando parallelamente che la cancellazione dei residui passivi non correlati avvenuta in occasione del riaccertamento straordinario (lett. c) All. 5/2 d.lgs. 118/2011), pari ad € 159.368,79, fosse al contrario intervenuta anch'essa in sede di riaccertamento ordinario, avrebbe determinato l'insorgere di un disavanzo nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014. Invero, da un avanzo di amministrazione pari ad € 595,74 si passa, a seguito della cancellazione dei suddetti residui attivi

e passivi in occasione del riaccertamento ordinario, ad un disavanzo al 31 dicembre 2014 pari ad € 59.653,33, che l'ente è tenuto a ripianare nel triennio, ai sensi dell'art. 188 TUEL. In maniera corrispondente, il ricalcolo del risultato di amministrazione al 31.12.2014 comporta una riduzione, del medesimo importo, del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 per il quale, come noto, è ammessa l'adozione di un ripiano trentennale.

Nel dettaglio, sarà pertanto necessaria la riapprovazione del riaccertamento straordinario e l'adozione di una delibera di variazione del preventivo in corso al momento del deposito della pronuncia con il conseguente inserimento come prime voci della spesa della quota parte del nuovo (ridotto) maggior disavanzo trentennale e della quota parte del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL ricalcolato secondo le suddette modalità. Il tutto tenendo conto degli effetti finanziari già avvenuti e quindi con particolare riferimento all'abbattimento di una o più rate di maggior disavanzo per un importo superiore al dovuto. L'esercizio da cui far decorrere i nuovi piani di rientro è quello del deposito della delibera.

L'Ente dovrà quindi:

a) provvedere all'approvazione dei nuovi prospetti correttamente compilati in base alle indicazioni fornite, attraverso l'adozione di precipua delibera di riaccertamento straordinario con formale atto dell'organo competente;

b) adeguare i dati della propria contabilità nelle modalità sopra descritte e adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, tenendo presenti gli effetti finanziari

che nel frattempo si sono comunque prodotti.

Per quanto riguarda il **Fondo Crediti di dubbia esigibilità** accantonato per € 39.806,06, la sezione rileva che la svalutazione ha interessato n.8 capitoli derivanti dalle entrate correnti e che è stato erroneamente considerato il quinquennio 2011-2015, anziché il quinquennio 2010-2014.

Nello specifico, ripetendo il calcolo eliminando l'annualità 2015 e aggiungendo il 2014 sia per i residui che per gli incassi e raffrontandoli, si ottiene il 38,96% il cui complemento a 100 è del 61,04%.

Pertanto, applicando il 61,04% ai residui attivi al 01.01.2015 sempre riferiti agli 8 capitoli di € 216.936,18 (sommatoria che trova corrispondenza nei dati SIRTEL 2015) si ottiene un fondo di complessivi € 132.417,84.

In conclusione, l'ammontare del Fondo Crediti avrebbe dovuto essere pari ad € 132.417,84 in luogo di quello indicato pari ad € 39.806,06.

Sotto il profilo delle misure correttive, atteso che risulta essere stato già approvato il rendiconto dell'esercizio 2015, non è consentito alcun ricalcolo del Fondo ai 01.01.2015 onde poter accedere all'eventuale piano di rientro trentennale in caso di conseguente maggior disavanzo.

In occasione dell'esame del prossimo documento contabile, la Sezione provvederà a valutare nuovamente la congruità del Fondo Crediti.

La Sezione

P.Q.M.

in esito all'istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione relativi al conto consuntivo 2014 del Comune di Tavenna, nei termini e

con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ai sensi dell'art. 148bis del d.lgs. 267/2000, segnala al Consiglio Comunale le gravi irregolarità rilevate ed i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria con l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio che dovranno essere trasmessi a questa Sezione di controllo per l'esercizio del potere-dovere di vigilanza, con specifico richiamo alla sanzione prevista dal comma 3 della suddetta norma nel caso di inottemperanza.

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Tavenna, all'Organo di revisione dell'ente, affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2016.

Il Magistrato, relatore
(Ref. Alessandro Verrico)

Il Presidente
(Cristina Zuccheretti)

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 marzo 2017.

ILDIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Davide Sabato)

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005